



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 12 marzo 2012  
(OR. en)**

**7539/12**

**Fascicolo interistituzionale:  
2012/0043 (NLE)**

**EEE 19  
AELE 15  
PROCIV 40**

**PROPOSTA**

---

Mittente:	Commissione europea
Data:	8 marzo 2012
n. doc. Comm.:	COM(2012) 97 final
Oggetto:	Proposta di decisione del Consiglio relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà

---

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera di Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, a Uwe CORSEPIUS, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

---

All.: COM(2012) 97 final



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 8.3.2012  
COM(2012) 97 final

2012/0043 (NLE)

Proposta di

### **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE  
in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori  
specifici al di fuori delle quattro libertà**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

Per garantire la certezza del diritto e l'omogeneità del mercato interno, il Comitato misto SEE provvede a integrare con la massima sollecitudine, dopo l'adozione, tutta la pertinente legislazione dell'Unione nell'accordo SEE e autorizza la partecipazione degli Stati EFTA-SEE alle azioni, alle attività e ai programmi dell'UE riguardanti il SEE.

L'articolo 78 dell'accordo SEE prevede che le Parti contraenti intensifichino e amplino la cooperazione nel quadro delle attività dell'Unione in diversi settori, tra cui la protezione civile.

### **2. ESITO DELLA CONSULTAZIONE DELLE PARTI INTERESSATE E DELLA VALUTAZIONE DELL'IMPATTO**

1. Il progetto di decisione del Comitato misto SEE (allegato alla proposta di decisione del Consiglio) intende modificare il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà per estendere la cooperazione delle Parti contraenti includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
2. A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, e fatto salvo l'articolo 80 dell'accordo SEE, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo si applica in parte a tale cooperazione.

### **3. ELEMENTI GIURIDICI DELLA PROPOSTA**

A norma dell'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, spetta al Consiglio, su proposta della Commissione, definire la posizione dell'Unione in ordine a tali decisioni.

Il progetto di decisione del Comitato misto SEE viene trasmesso dalla Commissione al Consiglio, per adozione, quale posizione dell'UE. La Commissione spera di poterlo presentare quanto prima in sede di Comitato misto SEE.

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione che l'Unione europea deve adottare nel Comitato misto SEE in merito a una modifica del protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196 e l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (in seguito denominato "l'accordo SEE") contiene disposizioni e norme specifiche sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo ad attività al di fuori delle quattro libertà.
- (3) Occorre quindi modificare il protocollo 31 dell'accordo per estendere tale cooperazione includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione.
- (4) La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE deve basarsi sul progetto di decisione accluso,

---

<sup>1</sup> GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che l'Unione europea deve adottare in sede di Comitato misto SEE in merito alla modifica proposta del protocollo 31 dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

*Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*

## ALLEGATO

### DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

N.

del

### **che modifica il protocollo 31 dell'accordo SEE sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà**

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, modificato dal protocollo che adegua l'accordo sullo Spazio economico europeo, in seguito denominato "l'accordo", in particolare gli articoli 86 e 98,

considerando quanto segue:

- (1) Il protocollo 31 dell'accordo è stato modificato dalla decisione del Comitato misto SEE n. .../... del ....<sup>1</sup>.
- (2) È opportuno estendere la cooperazione delle Parti contraenti dell'accordo includendovi la direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione<sup>2</sup>,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

#### *Articolo 1*

Dopo il paragrafo 8 dell'articolo 10 del protocollo 31 dell'accordo viene aggiunto il seguente paragrafo:

- "9. a) Le Parti contraenti collaborano nei settori contemplati dall'atto seguente:
- **32008 L 0114:** Direttiva 2008/114/CE del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, relativa all'individuazione e alla designazione delle infrastrutture critiche europee e alla valutazione della necessità di migliorarne la protezione (GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75).
- b) Per conseguire gli obiettivi di cui alla direttiva 2008/114/CE, le Parti contraenti utilizzano le forme di cooperazione appropriate di cui all'articolo 80 dell'accordo.
- c) A norma dell'articolo 79, paragrafo 3, dell'accordo, la parte VII (Disposizioni istituzionali) dell'accordo, tranne le sezioni 1 e 2 del capo 3, si applica al presente paragrafo."

---

<sup>1</sup> GU L ...

<sup>2</sup> GU L 345 del 23.12.2008, pag. 75.

## *Articolo 2*

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'ultima notifica al Comitato misto SEE a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo\*.

## *Articolo 3*

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles,

*Per il Comitato misto SEE*

*Il presidente*

[...]

*I segretari*

*del Comitato misto SEE*

[...]

---

\* [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [Comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]